

Edizione di martedì 27 febbraio 2018

IVA

Cessazione partita Iva bloccata dai crediti in sospeso

di **Alessandro Bonuzzi**

RISCOSSIONE

Sì al rilascio del DURC in caso di accesso alla rottamazione-bis

di **Angelo Ginex**

IVA

Compensazione crediti Iva e presentazione del modello 2018

di **Raffaele Pellino**

AGEVOLAZIONI

Piani individuali di risparmio a lungo termine: i chiarimenti dell'AdE

di **Lucia Recchioni**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'IRI slitta al 2018

di **EVOLUTION**

IVA

Cessazione partita Iva bloccata dai crediti in sospeso

di **Alessandro Bonuzzi**

Un tema **controverso**, che interessa molte imprese e professionisti, è quello che riguarda la possibilità di **chiudere la partita Iva** seppur in presenza di ricavi/compensi **ancora da incassare**.

L'analisi va fatta **distinguendo** il comparto dell'Iva da quello delle imposte sul reddito.

Per quanto riguarda l'**Iva**, la questione si pone per coloro che effettuano **prestazioni di servizi**, per i quali l'imposta diventa esigibile al pagamento salvo previa emissione della fattura. Il principio base sul quale fondare ogni ragionamento è quello espresso dalla Corte di Cassazione nella [sentenza n. 8059/2016](#), secondo cui ***"i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad Iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo"***.

In tal senso si è altresì espressa l'Agenzia delle Entrate. In particolare, la [risoluzione AdE 232/E/2009](#) ha precisato che ***"Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile ..., l'attività professionale non può ritenersi cessata"***. Ciò in quanto ***"Tali crediti dovranno essere regolarmente assoggettati ad Iva, atteso che al momento della loro riscossione risulteranno essere soddisfatti i requisiti richiesti ai fini dell'imponibilità. Tuttavia, qualora l'istante volesse comunque chiudere la propria partita Iva, senza attendere l'esito del procedimento pendente, dovrà procedere al previo versamento dell'imposta indicata in fattura"***.

In pratica, quindi, il professionista **non può chiudere la partita Iva in presenza di crediti non ancora riscossi** dovendoli assoggettare ad Iva, a meno che non provveda, prima dell'incasso, a **fatturare l'operazione** assolvendo così l'imposta. Tale conclusione non può che valere anche per l'**imprenditore** in relazione ai servizi resi e non riscossi.

Sotto il profilo dell'**imposizione diretta**, la problematica attiene a **forfettari, imprese in contabilità semplificata e professionisti**, ossia coloro che determinano il reddito in base al **principio di cassa**. A quest'ultimo riguardo, è possibile rifarsi all'intervento della [circolare AdE 17/E/2012](#) (par. 5.1) che, per il caso di cessazione dell'attività con chiusura della partita Iva da parte di un soggetto che fruisce del regime dei **minimi**, ha affermato che ***"in un'ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell'impresa e, in particolare, dall'esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l'attività, si ritiene che è rimessa alla scelta del***

contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività **tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria**". Il chiarimento consentirebbe, quindi, di far **concorrere** al reddito dell'ultimo anno di attività i ricavi o compensi che non hanno ancora avuto **manifestazione finanziaria**. Tuttavia, attesa la specificità della precisazione dell'Agenzia, oggi, la soluzione è **percorribile** solo per i forfettari (confermata dalla [circolare AdE 10/E/2016](#)). Rimangono, invece, dei **dubbi** per le imprese in regime di cassa; inoltre, il chiarimento **non sembra generalizzabile** nei confronti dei professionisti. Ciò in quanto per le imprese in regime per cassa e per i professionisti non forfettari potrebbe venir meno il requisito dell'**"esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l'attività"**.

In conclusione, per questi soggetti, in via **prudenziale**, l'attività non si può considerare cessata fino all'**esaurimento** di tutte le operazioni e, in particolare, in presenza di crediti connessi all'attività. Difatti, non sarebbe possibile escludere una contestazione del Fisco, laddove il carico impositivo (Irppef) fosse risultato più pesante se la tassazione fosse avvenuta, anziché nell'anno della chiusura anticipata della partita Iva, nell'anno dell'**incasso** del credito.

Infine, un discorso a parte va fatto per le imprese per cassa che hanno esercitato l'**opzione** di cui al [comma 5 dell'articolo 18 del D.P.R. 600/1973](#) (tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e pagamenti). Per questi soggetti il **mancato incasso non impedisce la chiusura della partita Iva**: basterà registrare il documento relativo al ricavo in sospeso nel registro Iva per assoggettarlo a tassazione, potendo chiudere, conseguentemente, la partita Iva.



Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

Sì al rilascio del DURC in caso di accesso alla rottamazione-bis

di Angelo Ginex

Con [Messaggio 23 gennaio 2018 n. 322](#) l'Inps ha fornito interessanti chiarimenti in merito all'alveo applicativo dell'[articolo 1 D.L. 148/2017](#), soprattutto per quanto concerne gli **effetti** della **definizione agevolata** dei crediti contributivi ai fini del rilascio del **DURC**.

In particolare, è stato chiarito che **la presentazione dell'istanza di accesso alla definizione agevolata dei debiti contributivi consente il rilascio del DURC**: quindi, il contribuente, semplicemente presentando entro il 15 maggio 2018 l'istanza di adesione avente ad oggetto i debiti contributivi affidati all'Agente della Riscossione prima del 30 settembre 2017, otterrà **l'esito di regolarità contributiva (DURC)**.

Infatti, l'[articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017](#) ha previsto che, nel caso di accesso alla **definizione agevolata** di debiti contributivi ex [articolo 6 D.L. 193/2016](#), **il contribuente ha la possibilità di ottenere**, rispetto ai carichi contenuti in cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di adesione, **un esito di regolarità contributiva** nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza di accesso e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'[articolo 3 D.M. 30 gennaio 2015](#).

Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall'[articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017](#) (c.d. rottamazione-bis), si è però posta la necessità di valutare se il rinvio all'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), operato dall'[articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017](#), consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate dal citato **articolo 1, comma 4, lett. a) e b)**.

Prima di rispondere alla questione, occorre riassumere brevemente le novità introdotte dal **D.L. 148/2017**.

L'[articolo 1, comma 1, D.L. 148/2017](#) ha permesso ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, di poter comunque usufruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata, adempiendo al **pagamento delle stesse in un'unica soluzione entro il 7 dicembre 2017**.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell'eventuale terza rata entro il termine previsto dalla normativa, il contribuente è tenuto a **rispettare le successive scadenze di pagamento** fissate nel piano comunicato dall'Agente della Riscossione.

Tale possibilità riguarda anche le posizioni dei contribuenti che hanno **pagato in ritardo** le rate

di luglio e settembre 2017.

L'[articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017](#) individua, poi, i **carichi oggetto di definizione agevolata**:

- i carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 2000 al 2016** che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016](#);
- i carichi compresi in **piani di dilazione** in essere alla data del 24 ottobre 2016 e **non ammessi** alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
- i carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**.

Non essendo questa la sede opportuna per approfondire le modalità applicative della disciplina in esame, è sufficiente evidenziare che in questi casi **il contribuente può accedere all'agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018**, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell'Agente della Riscossione.

Per fornire una soluzione al quesito precedentemente sollevato è stato interpellato l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, con **nota prot. 0000090 del 9 gennaio 2018**, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che **il complessivo meccanismo conseguente alla definizione agevolata prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione**, ivi compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel **D.L. 148/2017**.

In definitiva, quindi, **il riferimento all'articolo 6 D.L. 193/2016 non risulta essere preclusivo**, consentendo l'estensione del beneficio conseguente alla definizione agevolata dei debiti contributivi ex [articolo 1 D.L. 148/2017](#): pertanto, anche in tali ipotesi, **risulta applicabile la regola che consente il rilascio del DURC sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata**, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.



IVA

Compensazione crediti Iva e presentazione del modello 2018

di **Raffaele Pellino**

Il **residuo credito Iva 2016** è utilizzabile liberamente in compensazione fino alla presentazione del **modello Iva 2018**: è questo un aspetto da tenere bene a mente, se abbiamo ancora la disponibilità di una quota “residua” di credito emergente dal **modello Iva 2017** (codice tributo 6099, anno 2016) da poter utilizzare in **compensazione “orizzontale”**.

In tal caso, occorre prestare particolare attenzione a due **aspetti**:

- da una parte, l'importo “residuo” di credito che si intende portare in **compensazione**
- e, dall'altra, l'apposizione o meno del **visto di conformità** sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

Si ricorda, infatti, che a partire dallo scorso **24 aprile 2017** sono entrate in vigore le disposizioni del **D.L. 50/2017** in tema di **visto di conformità** ed utilizzo in **compensazione** dei crediti tributari. Nello specifico, il legislatore, ha “rideterminando” in **5.000 euro** (rispetto ai precedenti 15.000 euro) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi il **visto di conformità**, ovvero, in alternativa, l'apposita **sottoscrizione** da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Sul punto, la [risoluzione AdE 57/E/2017](#) ha ben chiarito quanto segue:

- per le **dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità** (ad esempio il modello Iva 2017) **restano salvi i “vecchi” limiti**, ossia la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni già trasmesse per **importi inferiori a 15.000 euro**;
- **alle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017** (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni) è **necessario** apporre il **visto di conformità** se si intende compensare crediti superiori a **5.000 euro**.

Ciò premesso, la questione che si pone all'attenzione – come anticipato – concerne l'eventuale utilizzo in **compensazione orizzontale del residuo credito Iva 2016**.

Così, ad esempio, se dal modello Iva 2017 – non vistato e presentato entro il termine del 28/02/2017 – emergeva un credito Iva pari a 14.000 euro, compensato, nel corso del 2017, per 6.000 euro, sarà possibile **utilizzare “liberamente” in compensazione orizzontale** il residuo

importo (8.000 euro) fino a quando lo stesso non confluirà del **modello Iva 2018**: da tale momento, infatti, il “vecchio” credito diventerà parte del **credito Iva 2017** il quale, invece, sarà soggetto alle **nuove limitazioni**.

In presenza di tale situazione si ritiene possa essere conveniente **spostare in avanti**, e comunque, entro il prossimo 30 aprile, la presentazione del **modello Iva 2018**, in modo da poter utilizzare senza vincoli (entro il limite di **15.000 euro** se manca il visto) l'ammontare del **credito Iva 2016** ancora disponibile.

Nessuna particolare problematica si rileva, invece, nell'utilizzo del **credito Iva 2016 residuo** se la dichiarazione dalla quale lo stesso emerge è stata oggetto di **visto di conformità**: anche in questo caso, sarà possibile compensare liberamente il suddetto credito, almeno fino alla presentazione del modello Iva 2018, nell'ambito del quale lo stesso si “**rigenererà**” quale **credito Iva 2017**.

Un'ultima considerazione – sempre in materia di compensazione – riguarda l'opportunità di “**anticipare**” la presentazione del modello Iva 2018 “a credito” al fine di beneficiare quanto prima (e, comunque, dal decimo giorno successivo alla presentazione dello stesso) della possibilità di **compensare il credito Iva**. E' chiaro che ci si riferisce ai crediti di **importo superiore a 5.000 euro** (per i quali è prevista l'apposizione del **visto**) in quanto per quelli di importo pari o inferiori non è prevista alcuna limitazione. Così, ad esempio, se la dichiarazione dalla quale emerge un credito di 12.000 euro fosse presentata munita di visto il prossimo 28 febbraio, sarebbe possibile compensare i crediti da essa risultanti già dal **10 marzo**.



Percorsi di formazione tributaria

PERCORSO OPERATIVO DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Piani individuali di risparmio a lungo termine: i chiarimenti dell'AdE

di **Lucia Recchioni**

Con la [circolare 3/E/2018](#) l'**Agenzia delle Entrate** si è soffermata sull'applicazione delle disposizioni concernenti i **piani di risparmio a lungo termine (PIR)**, ripercorrendo brevemente la disciplina e soffermando l'attenzione su alcune questioni problematiche.

Come noto, con la **legge di Bilancio 2017** ([articolo 1, commi da 100 a 114, L. 232/2016](#)) è stato previsto il regime di **non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria** conseguiti dalle **persone fisiche** di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, **relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano individuale di risparmio (PIR)** appositamente costituito presso un **intermediario abilitato**. Sempre in forza delle medesime disposizioni di legge, poi, è stato stabilito che trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'**imposta sulle successioni** (mentre sono comunque tassati gli altri trasferimenti tra vivi, quali, ad esempio, la donazione).

Le richiamate **agevolazioni** sono state giustificate dalla volontà del Legislatore di "dirottare" il risparmio delle famiglie (attualmente concentrato sulle liquidità) in **strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali** italiane ed europee, le quali hanno manifestato un **forte fabbisogno di risorse finanziarie**, rendendo evidente l'**insufficienza** dell'approvvigionamento mediante il **canale bancario**.

La disciplina di favore, tuttavia, richiede il rispetto di specifiche **condizioni**:

1. in primo luogo, è sancito dalla norma il **divieto di essere titolari di più di un PIR**,
2. l'**importo investito** non può superare complessivamente il valore di **150.000 euro**, con un **limite annuo di 30.000 euro**,
3. è richiesta la detenzione dell'investimenti per **almeno 5 anni** (proprio per garantire alle imprese risorse "stabili").

Sono inoltre **esclusi** dal regime in questione:

- i redditi che concorrono alla formazione del **reddito complessivo del contribuente**
- e i redditi diversi derivanti da **partecipazioni qualificate**.

La **disciplina** originaria è stata poi modificata:

- dall'[articolo 57 D.L. 50/2017](#), che ha previsto la possibilità per gli **enti di previdenza obbligatoria** e le **forme di previdenza complementare** di investire nei piani di risparmio a lungo termine con l'applicazione del relativo regime fiscale **agevolato**, senza tra l'altro dover rispettare il limite all'entità dell'investimento di 30.000 euro in ciascun anno solare e complessivo di 150.000 euro (essendo invece stabilito un limite pari al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente);
- dalla **legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, comma 80, L. 205/2017](#)), che ha disposto l'inclusione delle imprese che svolgono **attività immobiliare** tra quelle nelle quali è possibile effettuare investimenti, fiscalmente agevolati, attraverso i PIR.

Come ribadito nella recente circolare, gli **adempimenti fiscali** sono curati esclusivamente dall'**intermediario** presso il quale il Piano di risparmio è costituito o trasferito, il quale, a tal fine, è tenuto anche a porre in essere **le seguenti attività**:

- **acquisire l'autodichiarazione** da parte dell'investitore in merito al **possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti** (residenza, unicità della titolarità, assenza di partecipazioni "qualificate" detenute direttamente o indirettamente dal titolare del PIR o dai suoi familiari);
- tenere **separata evidenza**, ai fini fiscali, per ciascun anno delle somme e dei valori destinati al **piano** e degli **investimenti qualificati effettuati**;
- **restituire** le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive applicate in capo ai titolari del PIR e **non dovute**, effettuandone lo scomputo dal versamento di altre ritenute e imposte;
- tenere a disposizione le somme dovute per garantire il **versamento nei termini**, chiedendone provvista al titolare o ponendo in essere adeguati **disinvestimenti**.

Tra le varie problematiche affrontate con la [circolare 3/E/2018](#) meritano inoltre di essere richiamati alcuni chiarimenti riguardanti la **cessione** dei PIR.

Come detto, infatti, per poter beneficiare del particolare regime fiscale di favore è richiesto un periodo di **possesso minimo di cinque anni**.

Sicché, **in caso di vendita**:

- se il **periodo di 5 anni** richiesto dalla normativa è ormai **trascorso**, la vendita non ha alcun effetto fiscale (estendendosi il **regime di non imponibilità** anche al reddito derivante dalla **cessione**),
- se il richiamato periodo di 5 anni **non è ancora trascorso**, **tutti i redditi**, sia quelli realizzati a seguito della cessione che quelli **percepiti medio tempore**, sono ripresi a tassazione, secondo le regole ordinarie (ovvero secondo le regole proprie del **regime del risparmio amministrato**).

Purtuttavia pare utile ricordare che, come chiarito dalle **Linee guida** del Mef, se la cessione avviene prima della maturazione del periodo di 5 anni, ma il corrispettivo viene **reinvestito**,

entro i 90 giorni della cessione, i due periodi (quello di detenzione dello **strumento sostituito** e quello di detenzione dello **strumento acquistato**) si sommano, escludendo, in tal modo, il **meccanismo di recupero a tassazione**.



IMPOSTE SUL REDDITO

L'IRI slitta al 2018

di EVOLUTION



L'articolo 1, comma 1063 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (IRI) di cui all'articolo 1, commi 547 e 548 Legge 232/2016 si applicano a decorrere dal 1.01.2018.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche del regime IRI.

Con l'obiettivo di *"incentivare il **reinvestimento** degli utili all'interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive"* la Legge di bilancio 2017 aveva introdotto, a decorrere dall'1/1/2017, la nuova imposta sul reddito (c.d. "**IRI**") alla quale potevano accedere mediante **opzione** gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in **contabilità ordinaria**. Sul punto, si legge nella relazione illustrativa *"la revisione dell'imposizione ... va nella direzione **dell'uniformità di trattamento con le società di capitali**, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese"*.

L'[articolo 1, comma 1063 della Legge di bilancio 2018](#) ha previsto che le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (IRI) di cui all'articolo 1, commi 547 e 548 Legge 232/2016 si applicano a decorrere dal 1.01.2018.

La disciplina dell'IRI, che è alternativa rispetto al regime di trasparenza fiscale, è **opzionale** e va **esercitata nella dichiarazione dei redditi**, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione; quindi, per il 2018 nel modello Unico 2019. L'opzione, inoltre, ha una durata di **cinque periodi di imposta ed è rinnovabile**. Sui redditi d'impresa opera, in tal caso, la **sostituzione delle aliquote progressive Irpef con l'aliquota IRI, pari al 24% dal 2018**.

Dal reddito d'impresa sono **ammesse in deduzione le somme prelevate** dall'imprenditore, collaboratori familiari o soci, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione

separata ed **al netto delle perdite residue** computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

Quando si prelevano le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell'impresa/società, queste somme hanno ancora natura di reddito di impresa e concorrono a formare **integralmente** il reddito dell'imprenditore/collaboratori/soci.

Un'importante novità si registra anche **nell'ambito delle perdite**; infatti, con il "nuovo" [articolo 55-bis, comma 2, del Tuir](#) le perdite maturate durante l'applicazione del regime (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte di imprenditore /collaboratore/socio) **sono computate in diminuzione** del reddito dei periodi successivi per **l'intero importo che trova capienza** in essi, senza la limitazione temporale del quinquennio.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)